



08.10/000012-01
DIRA41000 - 2014/248

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..
PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RIBASSO DELLE CAVE CASETTE LOTTI
2-1-1°-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H1I-1L-1M-1N NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.
PROPONENTE: ALPE S.R.L., BAGNOLO PIEMONTE
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 22.01.2014, con prot. n. 5845, del Sig. Claudio Colomba Giachero amministratore delegato di ALPE S.r.l., via Cave n. 265, 12031 BAGNOLO PIEMONTE, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di cui all'oggetto.

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 21.01.2014.
- L'intervento di che trattasi rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e riguarda l'ampliamento e ribasso della cava esistente, cave Casette nel Comune di Bagnolo Piemonte.

Le operazioni di scavo in roccia saranno precedute dagli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area a monte dei futuri fronti. Gli scavi saranno suddivisi in due fasi della durata di 5 anni ciascuno. I fronti, che sono stati denominati F1, F2 ed F3, hanno pendenza di 85°.

I fronti in progetto, adiacenti alla cava limitrofa, sono stati verificati alla stabilità nella condizione più sfavorevole che coincide con la situazione attuale degli scavi della cava limitrofa.

Una rete di raccolte delle acque superficiali (fosso di guardia) è già esistente, a monte del corso Rocche Grana, e protegge attualmente i luoghi sottostanti. Così come sono presenti ed utilizzati i sistemi di pompaggio delle acque meteoriche che si accumulano sui piazzali. La vasca di decantazione attualmente utilizzata è già stata dimensionata per tutte le aree di cava in concessione alla ditta e quindi risulta idonea anche per la nuova configurazione della cava in progetto, sia di fase 1 che fase 2.

- In data 25 marzo 2014 si è riunita la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- Il 03 aprile 2014 si è riunita, in sede istruttoria, la prima Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento, per svolgere una prima valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'intervento estrattivo in progetto, e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
- I proponenti sono stati invitati a partecipare e sono intervenuti a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota provinciale prot. n. 44721 dell' 08.05.2014. Da quest'ultima data, i termini del procedimento sono stati interrotti.
- Il 13.06.2014, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, pubblicate sul sito web della Provincia, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Nei termini di deposito delle predette integrazioni non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 24 luglio 2014 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già agli atti del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'ufficio provinciale Cave, del Comune di Bagnolo Piemonte e di ARPA Piemonte, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:
- parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - Ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale **relativamente al progetto complessivo, articolato in due fasi quinquennali**, sia il parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e

recupero ambientale, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., per anni 5 a far data dal provvedimento comunale.

Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).

- Parere unico regionale favorevole, della **Regione Piemonte – Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive**, pervenuto con nota prot. n. 68863 dell'08.07.2014 (**ALLEGATO 2**). Relativamente al vincolo idrogeologico, ex L.R. 45/89, nella succitata nota sono ricompresi il parere favorevole del **settore regionale Prevenzione del rischio geologico** e la nota del **settore Montagna** nella quale si comunica che non deve essere predisposto il parere tecnico forestale, poiché l'area oggetto di trasformazione non interessa alcuna superficie boscata.
- Parere favorevole, espresso dal rappresentante del Comune di Bagnolo Piemonte, circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Il relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, comprensivo della L.R. 45/89 e s.m.i., sarà assunto oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA**, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dai proponenti e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto gli impatti generati dall'apertura del nuovo settore di coltivazione, riconducibili a quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione del contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno già sostanzialmente modificato l'ambiente in modo rilevante e, pertanto, l'attuazione dell'intervento non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà – a recupero ultimato - un raccordo morfologico con l'intorno.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione deve essere autorizzata sui mappali richiesti dall'istante, come da progetto presentato;
2. devono essere mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività;
3. entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento degli interventi di coltivazione, di riprofilatura morfologica e di recupero ambientale eseguiti, specificando le volumetrie di materiale movimentato (suddiviso tra utile, blocchi da scogliera e scarto specificandone la destinazione avuta) e fornendo una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo;
4. entro la medesima scadenza di cui al punto precedente, in relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008 deve essere presentata una nota che riporti i risultati del monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico, e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
5. prima della ripresa della coltivazione deve essere realizzato il fosso di guardia previsto a monte del fronte laterale F1 del cantiere basso descritto nella documentazione progettuale integrativa;

6. la prosecuzione della coltivazione del giacimento deve procedere per ribassi successivi dei piazzali, limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei, operando in maniera coordinata rispetto ai lotti di cava confinanti e rispettando le geometrie verificate in progetto;
7. al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza devono essere evitate in ogni modo lavorazioni contemporanee nei differenti piazzali su cui si sviluppa il cantiere estrattivo; inoltre, lungo il ciglio di tali piazzali deve essere realizzato un cordolo in massi ciclopici provvedendo al corretto riposizionamento dello stesso a seguito di ogni ribasso del piazzale come già avviene attualmente;
8. come descritto negli elaborati progettuali integrativi gli accessi al cantiere dal lato Sud devono essere mantenuti con una larghezza minima di 8 metri durante le operazioni di estrazione del materiale, riducendola a 6 metri nelle fasi di recupero ambientale;
9. le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto devono essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;
10. durante tutto l'intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione devono essere periodicamente condotti rilievi geostrukturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche dell'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;
11. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale deve essere assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo all'adeguamento ed alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione.
12. tutte le canalette previste in terra devono essere prontamente inerbite mediante un idoneo miscuglio erbaceo;
13. deve essere assicurata la corretta gestione delle acque intercettate dal sistema di raccolta anche nei periodi di inattività delle cave evitando la formazione di accumuli consistenti;
14. i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te e che non verranno impiegati nelle operazioni di riempimento, devono essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica consortile Bricco Volti secondo le quote in capo alla Ditta, come dichiarato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008;
15. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, deve avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati procedendo dal basso verso l'alto;
16. la ricostituzione morfologica prevista per il piazzale di base deve avvenire esclusivamente con lo sterile derivante dalla coltivazione del giacimento e deve attenersi a tutte le indicazioni ed i disposti stabiliti dal D.Lgs. 117/2008 in merito alle "strutture di deposito definitivo";
17. negli interventi di riprofilatura morfologica finale, sia dei fronti in roccia che degli stoccaggi definitivi di materiale di sfrido, devono essere rispettate le geometrie verificate in progetto;
18. per quanto possibile devono essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava;
19. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona deve essere presentata a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
20. in considerazione delle difficili condizioni stagionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava devono essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;

21. tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura delle nuove piste di accesso alle diverse porzioni di cava, devono essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che devono essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina a spessore, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della pista;
22. l'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà l'area di cava deve seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.;
23. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
24. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;

la L.R. 45/89 e s.m.i.;

il D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;

la L.R. 01.12.2008, n. 32;

la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;

la L.R. 26.04.2000, n. 44;

la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 03 aprile 2014 e del 24 luglio 2014, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 24 luglio 2014 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 24, nonché di quelle espresse nell'Allegato 1.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ampliamento e ribasso delle cave Casette lotti 2-1-1°-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H1I-1L-1M-1N nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte di **ALPE S.r.l.**, Via Cave n. 265, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE, in quanto gli impatti generati dall'apertura del nuovo settore di coltivazione, riconducibili a quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione del contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno già sostanzialmente modificato l'ambiente in modo rilevante e pertanto l'attuazione dell'intervento non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 24 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
4. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., comprensiva della L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
5. **DI RINVIARE** altresì, oltre i termini del procedimento di VIA, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte.
6. **DI SUBORDINARE** il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*" (**ALLEGATO 1**).
7. **DI CONSIDERARE ACQUISITO** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti del procedimento che - pur essendo stati regolarmente convocati - non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 4, costituiscono atto di avvio del procedimento di variante dei vigenti strumenti urbanistici.
9. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
10. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni di cui al punto 4 e 5 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
11. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
12. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della

legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente-provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

13. DI INVIARE il presente provvedimento ai proponenti e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" (**ALLEGATO 1**).
- Parere favorevole della **Regione Piemonte – Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive (ALLEGATO 2)**.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Per il DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO